

**Civile Ord. Sez. L Num. 25103 Anno 2018**

**Presidente: BALESTRIERI FEDERICO**

**Relatore: CINQUE GUGLIELMO**

**Data pubblicazione: 10/10/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 6232-2014 proposto da:

PARMOVO SRL, in persona del legale rapp.te pt,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE  
MILIZIE 48, presso lo studio dell'Avvocato  
MARGARETH AMITRANO, unitamente agli Avvocati  
CRISTINA BIANCHI e ANTONIO de GRAZIA dai quali è  
rappresentata e difesa giusta delega in atti.

**- ricorrente -**

**contro**

FLAI CGIL PARMA, in persona del legale  
rappresentante pt, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell'Avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, insieme all'Avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO, giusta delega in atti.

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 98/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/03/2013; R.G.N. 1240/2008.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

### **RILEVATO**

**che**, con la sentenza n. 98/2013, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 12.9.2008 dal Tribunale di Parma con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla Parmovo srl nei confronti di FLAI - CGIL di Parma, avverso i decreti emessi ex art. 28 legge n. 300 del 1970, con cui era stato ordinato alla società di non ripetere il comportamento di rifiuto allo svolgimento, all'interno del luogo di lavoro, delle assemblee indette da FAI - CISL, FLAI - CGIL e UILA - UIL per il giorno 27.9.2007 e per il giorno 18.1.2008, nonché di consentire lo svolgimento nei locali aziendali delle assemblee regolarmente indette ex art. 20 legge n. 300/1970;

**che** avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Parmovo srl affidato a quattro motivi;

**che** la FLAI - CGIL ha resistito con controricorso;

**che** le parti hanno depositato memoria;

**che** il P.G. non ha formulato richieste scritte.

### **CONSIDERATO**

**che**, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 secondo comma legge n. 300 del 1970, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, siccome la FLAI -CGIL aveva diritto, quale organizzazione sindacale firmataria del CCNL, di costituire (ovvero di recepire l'iniziativa dei lavoratori della società volta alla costituzione di una rappresentanza sindacale interna) una rappresentanza sindacale all'interno della unità produttiva, aveva poi anche diritto ad indire le assemblee dei lavoratori presso la Parmovo srl, e ciò in violazione del principio di esclusività di tale diritto in capo alla rappresentanza sindacale; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 secondo comma legge n. 300 del 1970, per avere la Corte di merito erroneamente esteso il diritto di convocazione di assemblea ad una associazione sindacale esterna, ossia senza quel legame essenziale e logico con i lavoratori dell'unità produttiva; 3) la violazione o falsa applicazione dell'art. 8 CCNL, in relazione all'art. 20 secondo comma legge n. 300 del 1970, perché la disposizione contrattuale collettiva,

nel riconoscere il diritto di convocare assemblee, anche alle Associazioni Sindacali firmatarie, si pone in contrasto con una norma imperativa il cui contenuto inderogabile è stato avallato dalla sentenza n. 170/1995 della Corte Costituzionale; 4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CCNL, in relazione ai canoni interpretativi di cui all'art. 1362 cc, perché l'elemento letterale della disposizione contrattuale collettiva non atteneva al soggetto che aveva il potere di convocare l'assemblea dei lavoratori ma solo alla facoltà che altri soggetti prendessero l'iniziativa in ordine alla richiesta di svolgere una assemblea con un predeterminato ordine del giorno;

**che** il ricorso non è fondato anche se la motivazione della gravata sentenza, essendo il dispositivo conforme al legge, deve essere integrata e corretta ex art. 384 cpc nei sensi che seguono;

**che** i primi due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere trattati congiuntamente;

**che**, effettivamente, il potere di convocazione delle assemblee ex art. 20 legge n. 300 del 1970, spetta esclusivamente alla R.S.A. di cui all'art. 19 stessa legge, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo, come affermato dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 170 del 1995 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300, sollevata con riferimento agli artt. 3, 18, 21, 39 e 41 Cost., ha rimarcato la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l'esercizio del diritto unicamente ad organismi sindacali dotati di effettiva rappresentanza dei dipendenti dell'azienda;

**che**, tuttavia, sono fatte salve pattuizioni di maggiore favore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 citato (*"Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali"*);

**che**, con riguardo a tale profilo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 6.6.2017 n. 13978) nel riconoscere il diritto di convocare l'assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno sottolineato che l'autonomia collettiva garantita dall'articolo 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben

18

18

potendo trascinare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell'art. 17 legge n. 300 del 1970 e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività: e tali limiti, nel caso in esame, non risultano violati atteso che la FLAI- CGIL è firmataria del contratto collettivo applicato nella unità produttiva (cfr. Corte Cost. sent. 492/1995 e n. 244/1996 sul concetto di rappresentatività);

**che**, pertanto, il problema di cui al presente giudizio si sposta sulla validità e sulla interpretazione dell'art. 8 del CCNL del 2003 e del 2007, oggetto del terzo e del quarto motivo dell'odierno ricorso per cassazione, anche essi da scrutinarsi congiuntamente per la connessione che li lega;

**che** l'eccezione di nullità della disposizione, per contrasto con norme imperative, va disattesa alla stregua di quanto esposto circa la clausola di riserva contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 citato e la interpretazione giurisprudenziale di legittimità, sopra richiamata, adottata in una logica di sostegno della attività di un sindacato rappresentativo;

**che**, quanto invece alla asserita erronea interpretazione della disposizione collettiva nazionale (*che recita: "Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 maggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di FAI - CISL, FLAI - CGIL e UILA - UIL, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato Esecutivo della stessa"*), giova premettere che la decisione di violazione e falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 cpc, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2.2.2006 n. 40, è parificata sul piano processuale a quelle delle norme di diritto sicché anche essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cc) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (cfr. in termini Cass. 19.3.2014 n. 6335);

**che**, avendo riguardo, quindi, ai criteri sul sindacato delle norme di legge, ritiene il Collegio che non vi sia spazio per una interpretazione diversa da quella che offre ed avalla il dato letterale e, cioè, che oltre alla RSU e al Comitato esecutivo della stessa, il diritto di convocare

l'assemblea spetti anche alla FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL. Significativo, al riguardo, è infatti il richiamo all'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e l'uso letterale al generico "diritto di assemblea" che deve necessariamente essere riferito alle varie fasi in cui esso si articola e non può essere limitato unicamente ad un potere di impulso e di predisposizione della domanda che altri soggetti possono poi porre ad oggetto della convocazione. Del resto, tale ultima opzione esegetica, oltre a contrastare con il chiaro dettato della legge, non sarebbe ragionevole perché nell'ordinamento non vi è alcun divieto a che soggetti terzi possano veicolare, attraverso i soggetti legittimati per legge ad indire l'assemblea, le proprie istanze, di talché una disposizione di tal genere si rivelerebbe certamente inutile;

**che**, in conclusione, alla stregua di quanto esposto in ordine alla legittimità del citato art. 8 del CCNL di settore, il ricorso deve essere rigettato;

**che** al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza sostanziale, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, con attribuzione;

**che**, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Procuratori della controricorrente dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 17 luglio 2018.

